



GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le intercettazioni disposte per il reato presupposto sono utilizzabili anche a carico della società
Non sono opponibili al socio receduto le vicende verificatesi a seguito del recesso

Le mancate informazioni sui contratti rendono revocabile il concordato

Il professionista è responsabile se la strategia adottata ritarda il conseguimento dell'interesse del cliente

Nulla la notifica presso la cancelleria se il domicilio digitale è valido

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il socio può agire per il risarcimento del danno solo se il danno è conseguenza diretta dell'azione dell'amministratore

Il socio non può impugnare la delibera se in contrasto con il voto del creditore pignoratizio

Il sequestro per equivalente dei beni aziendali non fa cadere la qualifica di imprenditore

Le intercettazioni disposte per il reato presupposto sono utilizzabili anche a carico della società

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 13 settembre 2017 n. 41768

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che i risultati desumibili dalle intercettazioni disposte per il reato presupposto sono utilizzabili altresì per accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. Infatti, in base agli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231/2001 trovano applicazione nei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi delle società le disposizioni contenute all'interno del codice di procedura penale. Pertanto, le intercettazioni disposte nei confronti delle persone fisiche, imputate del reato presupposto, sono utilizzabili altresì nell'ambito del procedimento amministrativo a carico dell'ente. Inoltre la Suprema Corte ha altresì affermato che il modello Iso 9001 non può essere ritenuto equivalente a quello richiesto dal D.lgs. 231/2001, poiché non contiene l'individuazione degli illeciti da prevenire ed il conseguente sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello, nonché si riferisce solo al controllo della qualità del lavoro nella prospettiva del rispetto della disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale.

[torna su](#)

Non sono opponibili al socio receduto le vicende verificatesi a seguito del recesso

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza dell'11 settembre 2017 n. 21036

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito della comunicazione di recesso dalla società, per il socio receduto diventano inopponibili tutte le successive vicende occorse alla società stessa. In particolare, nel caso di specie il socio di una società di persone, dopo essere receduto da quest'ultima, aveva instaurato un giudizio per la liquidazione a lui spettante dal recesso. Tuttavia, nelle more del giudizio la società di persone si era trasformata in S.r.l., prevedendo all'interno dello statuto una clausola compromissoria. Pertanto, ad avviso della società, il giudizio instaurato doveva essere sottoposto alla cognizione del giudizio arbitrale anziché a quella del Tribunale ordinario. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il recesso costituisce un atto unilaterale recettizio, e che pertanto, a seguito della sua comunicazione, il socio perde lo "status socii" con la conseguenza che tutte le successive vicende che interessano la società diventano irrilevanti nei suoi confronti. Pertanto, la risoluzione della controversia insorta spetta alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella arbitrale.

[torna su](#)

Le mancate informazioni sui contratti rendono revocabile il concordato

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 4 settembre 2017 n. 20719

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora una società, sottoposta ad una procedura di concordato, ometta di informare i creditori sui costi e gli oneri derivanti dagli eventuali scioglimenti o prosecuzioni dei rapporti contrattuali, il Tribunale deve revocare la proposta concordataria. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, "l'omissione di informazioni rilevanti per l'espressione di un voto consapevole da parte dei creditori impone al giudice di revocare l'ammissione alla procedura di concordato". Infatti, i creditori, al fine di poter decidere consapevolmente sulla affidabilità o meno del piano proposto, devono essere edotti sulla reale situazione economica e giuridica della società.

[torna su](#)

Il professionista è responsabile se la strategia adottata ritarda il conseguimento dell'interesse del cliente

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 24 luglio 2017 n. 18239

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato anche nell'ipotesi in cui la strategia difensiva adottata, seppur non sbagliata, abbia ritardato la realizzazione dell'interesse del cliente. In particolare, nel caso di specie, la mancata chiamata in causa di un soggetto ha reso impossibile la pronuncia, da parte del giudice adito, di una sentenza di condanna, rendendo necessario il giudizio di appello. A causa di tale ritardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale, per colpa grave, in capo al professionista.

[torna su](#)

Nulla la notifica presso la cancelleria se il domicilio digitale è valido

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza dell'11 luglio 2017 n. 17048

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che è nulla la notificazione eseguita presso la Cancelleria anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata. Infatti, ricorda la Suprema Corte, a seguito dell'introduzione del c.d. "domicilio telematico" le notificazioni presso la cancelleria possono essere eseguite soltanto nel caso in cui non sia possibile effettuare la notifica via PEC, per causa imputabile al destinatario. Diversamente, nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risulti disponibile, non è possibile procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è instaurato il giudizio, anche nel caso in cui la controparte non abbia eletto domicilio nel comune in cui ha sede il predetto ufficio giudiziario.

[torna su](#)

Il socio può agire per il risarcimento del danno solo se il danno è conseguenza diretta dell'azione dell'amministratore

Tribunale di Roma – Sentenza del 5 giugno 2017 n. 11271

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che, nell'ambito dell'azione promossa per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento degli amministratori, i soci ed il terzo devono dimostrare la lesione di un diritto patrimoniale. In particolare, colui che agisce deve provare di aver subito un danno diretto che non sia invece conseguenza del depauperamento della società. Infatti, ad avviso del Tribunale di Roma, *“l'avverbio <<direttamente>> consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 cod. civ. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 cod. civ., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo”*. Diversamente, l'avverbio in parola non è riferito all'attività degli amministratori, poiché, ai fini dell'art. 2395 cod. civ., non è rilevante se il danno cagionato sia conseguenza di un'attività svolta nell'esercizio del loro ufficio od estranea ad esso.

[torna su](#)

Il socio non può impugnare la delibera se in contrasto con il voto del creditore pignoratizio

Tribunale di Roma – Sentenza del 12 aprile 2017 n. 7330

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha stabilito che nel caso in cui su di una quota sociale gravi un pegno, il socio ha il diritto di impugnare la delibera assembleare solo nel caso in cui il creditore pignoratizio abbia espresso voto contrario alla delibera oppure sia rimasto assente o astenuto. In particolare, nel caso di quota oggetto di pegno, trova applicazione l'art. 2352 cod. civ., il quale stabilisce che nei casi in parola, il diritto di voto spetta, salvo patto contrario, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, mentre gli altri diritti amministrativi, non espressamente riportati nel suddetto articolo, spettano sia al socio che al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Pertanto, nel caso in cui il creditore pignoratizio abbia espresso voto favorevole alla delibera *“l'impugnazione del socio non sarebbe proponibile in quanto in contrasto con il comportamento dell'unico soggetto legittimato ad esprimere il voto”*.

[torna su](#)

Il sequestro per equivalente dei beni aziendali non fa cadere la qualifica di imprenditore

Corte d'Appello di Palermo – Sentenza del 24 marzo 2017 n. 755

Con la Sentenza in commento, la Corte d'Appello di Palermo ha affermato che l'avvenuta confisca per equivalente dei beni aziendali non fa venir meno la qualifica di imprenditore. Pertanto, anche qualora l'imprenditore abbia perso la materiale disponibilità dei beni aziendali, può in ogni caso essere dichiarato fallito. Infatti, precisa la Corte d'Appello di Palermo, a seguito della confisca per equivalente dei beni aziendali, il Custode Giudiziario non acquista la qualifica di imprenditore, avendo il solo compito di custodire i beni e non anche di amministrarli. Tale compito, invero, resta in capo all'imprenditore, il quale laddove non sia intervenuta la cancellazione dell'impresa o la cessazione dell'attività, mantiene la propria qualifica, con la possibilità che venga dichiarato fallito nelle more del sequestro dei beni.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it